

TI_GERICHTE 9.2016.98 vom 20. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2016.98

FR: TI_GERICHTE 9.2016.98 du 20 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 9.2016.98 del 20 marzo 2017

Regeste

Legittimazione al reclamo, qualità di parte, diritto a ottenere informazioni

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto LPMA, art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm) e in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Giusta l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimati a presentare reclamo contro le decisioni dell'autorità di protezione le persone che partecipano al procedimento (cifra 1); le persone vicine all'interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3). In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l'Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid , Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; S teck , BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; S teck , CommFam Protection de l'adulte, ad art. 450 n. 22).

E. 3

Va rilevato che tra il reclamante e il minore per il quale ha chiesto misure di protezione non vi è alcun vincolo di parentela. Il reclamante non ha riconosciuto il bambino, pur dando atto di aver avuto rapporti sessuali con la madre, e si è dichiarato disposto a farlo qualora una perizia del DNA accertasse la sua paternità. La madre del bambino ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con il reclamante e si è detta certa che questi è il padre biologico del bambino. Qualora la relazione si sia svolta nel cosiddetto periodo critico sarebbe quindi data la presunzione di paternità posta dall'art. 262 cpv. 1 CC, senza necessità di allestire una perizia del DNA se non nel caso in cui il convenuto si prevalessesse dell'art. 262 cpv. 3 CC (sentenza del Tribunale 5A_492/2016 del 5 agosto 2016, consid. 2) . A ogni modo, è indubbio che attualmente non vi è alcun rapporto giuridico tra il reclamante e il minore.

E. 4

Il giudizio odierno è limitato al quesito della legittimazione a presentare reclamo di RE 2 (cfr. ordinanza 7 luglio 2016 del presidente della Camera di protezione). L'ARP

_____ ha emanato due distinte decisioni: nella risoluzione n. 1004/2016 ha informato il reclamante che non aveva adottato misure di protezione nei confronti di PI 2 e nella risoluzione n. 917/2016, notificata unicamente alla madre del minore, ha accertato la propria incompetenza territoriale e ha stralciato dai ruoli il procedimento. Al reclamante è stata notificata la risoluzione n. 1004/2016, mentre la risoluzione n. 917/2016 non gli è stata notificata, né egli ha avuto accesso agli atti. In questa sede egli ha chiesto l'annullamento della risoluzione n. 1004/2016 per carenza di motivazione e della risoluzione n. 917/2016 per violazione del suo diritto di essere sentito. L'atto datato 21 aprile 2016 contiene pertanto due distinti reclami, che hanno oggetti diversi e che vanno trattati separatamente per quel che concerne la legittimazione al reclamo.

E. 5

Giusta l'art. 451 cpv. 2 CC, chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti. Con la risoluzione n. 1004/2016, l'ARP _____ ha dato seguito alla richiesta formulata il 7 aprile 2016 dal reclamante, che sosteneva di avere un interesse ai sensi dell'art. 451 cpv. 2 CC a ottenere informazioni sull'esito della sua segnalazione. Il testo di legge si riferisce esplicitamente a misure di protezione degli adulti e alcuni autori sostengono che la norma non è applicabile alle misure di protezione dei minori (Cottier/Hassler, *CommFam Protection de l'adulte*, ad art. 451 N. 29). A ogni modo l'ARP _____ ha notificato al reclamante una decisione formale munita dell'indicazione dei rimedi di diritto. A giusta ragione, in quanto le decisioni sull'art. 451 cpv. 2 CC sono impugnabili con reclamo (Steck, *CommFam Protection de l'adulte*, ad art. 450 N. 14; Basler Kommentar, *Erwachsenenschutz*, ad art. 450 N. 19). È pertanto palese che il reclamante era parte al procedimento relativo alla sua richiesta 7 aprile 2016 di avere le informazioni previste dall'art. 451 cpv. 2 CC. Nella misura in cui il reclamo si riferisce alla risoluzione n. 1004/2016, l'eccezione d'ordine è infondata e va ammessa la legittimazione a ricorrere di RE 2.

E. 6

La situazione si presenta in modo diverso per il procedimento conclusosi con la risoluzione n. 917/2016. Il reclamante si era rivolto il 20 maggio 2015 all'ARP per ottenerne l'intervento al fine di sottoporsi a un test del DNA inteso a accertare la sua eventuale paternità sul minore. La misura richiesta era quindi una misura di protezione del minore e parte a quel procedimento poteva essere solo il bambino, rappresentato dalla madre che è titolare esclusiva dell'autorità parentale. I genitori possono essere parte parallelamente ai loro figli (Steck, *CommFam Protection de l'adulte*, ad art. 450 N. 21). Il reclamante non ha tuttavia alcun vincolo giuridico di parentela con il bambino (consid. 3) e non è quindi "genitore" ai sensi di legge. Né gli giova invocare, come padre ipotetico o potenziale, l'art. 34 LEGU, che tratta il caso, ben diverso, dei genitori giuridici e dei conflitti d'interesse con riferimento al consenso a un profilo DNA eseguito fuori da una procedura giudiziaria (Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 5 a ed., 2014, N. 433 pag. 284). Nella procedura di prima istanza chiusa con la risoluzione n. 917/2016, dunque, il reclamante non era parte.

E. 7

Il reclamante afferma di aver partecipato attivamente alla procedura di prima istanza, avviata su sua segnalazione e nel corso della quale gli sono stati assegnati termini formali per presentare osservazioni. Da qui dunque la sua qualità di parte in senso stretto. Come visto (consid. 5), il reclamante era parte nel procedimento relativo alla sua richiesta di avere informazioni sulla misura di protezione ai sensi dell'art. 451 cpv. 2 CC (procedura conclusa con la risoluzione n. 1004/2016). Non era tuttavia parte nel procedimento relativo alla misura di protezione del minore chiusa con la risoluzione n. 917/2016, trattandosi di due procedimenti di diversa natura. Dagli atti risulta un nutrito scambio di corrispondenza tra il reclamante e l'ARP, relativo alle ripetute richieste di designare un curatore al bambino per l'accertamento della paternità (cfr. lettere del 15 ottobre 2015, 16 dicembre 2015, 5 febbraio 2016, 3 marzo 2016, 7 aprile 2016). L'ARP ha più volte comunicato al reclamante che non lo considerava parte al procedimento e che non poteva dunque dargli accesso agli atti e informazioni più precise sullo svolgimento degli accertamenti e della procedura (cfr. le lettere 17 febbraio e 4 marzo 2016). Coerentemente con tale posizione l'ARP non ha convocato il reclamante per le udienze né lo ha informato dei risultati degli accertamenti sul domicilio di madre e bambino, né infine gli ha notificato la risoluzione n. 917/2016 con la quale ha posto fine al procedimento sulla misura di protezione. È vero che il reclamante è stato attivo nel procedimento, ma solo nel senso che ha ripetutamente sollecitato l'ARP ad adottare misure di protezione del minore, giungendo finanche a interventi tramite esponenti politici (cfr. lettera ARP _____ marzo 2016). Non ha invece partecipato attivamente alla procedura in qualità di parte, come ammette implicitamente lamentando di non aver avuto accesso agli atti e di non essere stato informato degli accertamenti eseguiti sul domicilio del bambino.

E. 8

Non giova al reclamante neppure il fatto di aver chiesto all'ARP di adottare misure di protezione in favore del minore. Chi segnala una situazione di pericolo all'autorità di protezione, infatti, non ha la qualità di parte al procedimento e non ha pertanto diritto di essere informato sull'apertura di una procedura e sulle decisioni dell'autorità (Steck , FamKomm Erwachsenenschutz, Art. 443 N. 12-13, Art. 450 N. 23).

E. 9

In conclusione, quindi, RE 2 è legittimato a reclamare solo contro la risoluzione n. 1004/2016. Il reclamo contro la decisione n. 1004/2016 sarà esaminato nel merito a passaggio in giudicato della presente decisione. Il reclamo nei confronti della risoluzione n. 917/2016 deve invece essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione.

E. 10

Le spese processuali seguono la soccombenza. Il reclamante .soccombente per quel che concerne la legittimazione al reclamo sulla risoluzione n. 917/2016 e sopporta quindi la metà delle tasse e spese di giustizia. Le ripetibili sono compensate. Le spese processuali relative al reclamo contro la risoluzione n. 1004/2016 saranno decise con il giudizio sul merito.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.